

Corte d'Appello Firenze, Sez. Lav., sentenza 9 novembre 2023 – Pres. Baraschi – Rel. Tarquini

Associazione Sportiva Dilettantistica – Subordinazione dei soci - Sanzioni amministrative

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza 9.5.2022 il Tribunale di Firenze ha respinto l'opposizione proposta da M.V., in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica F.N.A., avverso l'ordinanza ingiunzione, notificatagli il 19.9.2020 e con la quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze aveva intimato agli odierni appellanti, in solido tra loro, il pagamento, a titolo di sanzioni amministrative e spese, della somma di Euro 26.400,00 per aver impiegato irregolarmente, senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro, la prestazione delle lavoratrici G.B. (per complessive 152 giornate lavorative) e M.C.B. (per 114 giornate).

2. Di fronte al Tribunale le parti private avevano dedotto, preliminarmente, la nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione e nel merito l'infondatezza della pretesa sanzionatoria, in quanto le lavoratrici sarebbero state socie dell'associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta come tale dal C., e avrebbero svolto la loro attività in forza di tale vincolo associativo, che sarebbe stato ex se incompatibile con l'affermata subordinazione, di cui comunque neppure sarebbero stati esistenti in fatto gli indici sintomatici.

3. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro si era costituito per resistere, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

4. Il Tribunale, ritenuta superflua la richiesta istruttoria, ha, come detto, respinto il ricorso.

5. In motivazione il primo giudice ha innanzi tutto argomentato l'infondatezza dell'eccezione preliminare di nullità del provvedimento opposto per difetto di motivazione, assumendo che, in tema di sanzioni amministrative, i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non rilevano ex se, ma solo in quanto abbiano impedito alla parte privata una qualche utile difesa. Così che sarebbe irrilevante l'impugnazione del vizio formale ove "non si allegi che, a causa di esso, sia stato impedito l'esercizio di difese, specificamente indicate e per le quali sia indicato altresì il nesso di causalità tra vizio e impedimento" (così testualmente la decisione impugnata). Nella specie al contrario non vi sarebbe stata alcuna evidenza di un tale impedimento, in quanto gli oppositori avrebbero svolto ampie difese di merito, così dimostrando di avere perfettamente compreso le ragioni della sanzione, che sarebbero state comunque indicate nell'ordinanza ingiunzione a mezzo del richiamo al verbale ispettivo da cui aveva avuto origine il procedimento sanzionatorio, previamente notificato sia a V. che all'associazione.

6. Nel merito poi, secondo il Tribunale, sarebbe stato in fatto pacifico che le lavoratrici B. e B., entrambe tesserate dell'associazione opponente, avessero svolto, per il numero di giornate indicate nell'ordinanza ingiunzione, attività descritte nella sentenza impugnata come di assistenza ai soci e ai non soci dell'associazione, diretta a fornire loro prodotti assicurativi commercializzati da un'impresa individuale di V., denominata B.S., nonché a tesserare all'associazione soggetti terzi, eventualmente interessati ai prodotti assicurativi.

7. Ancora, secondo il primo giudice, dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici e dallo stesso V. in sede ispettiva, sarebbe emerso come B. e B. svolgessero la loro attività presso la sede dell'associazione, utilizzandone i mezzi, fossero tenute al rispetto di un orario di lavoro, dovessero comunicare eventuali assenze e concordare le ferie, percepissero compensi parametrati alla loro attività, mentre non vi sarebbe stata in causa alcuna evidenza che tali somme fossero riferite a rimborsi spese, come assunto dagli opposenti.

8. Tali connotati della prestazione richiesta alle lavoratrici sarebbero stati sufficienti, ad avviso del Tribunale, a qualificare le relazioni negoziali de quibus come rapporti di lavoro subordinato, mentre sarebbe stata del tutto irrilevante la natura non imprenditoriale dell'attività svolta dall'associazione e la sua affiliazione al C., per essere applicabile la disposizione, la cui violazione era stata contestata, a tutti i rapporti di lavoro irregolari, con la sola eccezione di quelli instaurati in ambito domestico.

9. Infine la quantificazione della sanzione sarebbe, secondo il primo giudice, corretta "tenuto conto della durata dei rapporti irregolari e delle caratteristiche concrete degli stessi" (così testualmente la sentenza di primo grado).

10. Le parti private impugnano la decisione davanti a questa Corte e ne chiedono la riforma, affidando le proprie ragioni a quattro motivi (l'appello ne contiene in effetti cinque, ma con quello numerato come quarto si chiede la modifica del dispositivo della sentenza, evidentemente quale conseguenza dell'accoglimento degli ulteriori motivi).

11. Con il primo motivo gli appellanti censurano il capo della pronuncia che ha respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione, assumendo che il Tribunale abbia sul punto reso una motivazione solo apparente, in quanto si sarebbe limitato a richiamare precedenti decisioni di legittimità senza motivare sulle ragioni della loro pertinenza nel caso concreto. E nella specie l'ordinanza sarebbe effettivamente priva di motivazione in quanto l'amministrazione avrebbe fatto ricorso a moduli prestampati e a formule di mero stile.

12. Con il secondo motivo le parti private lamentano ancora il carattere, a loro dire, apparente della motivazione del Tribunale nel capo relativo al merito delle contestate violazioni. Secondo la tesi degli appellanti infatti il primo giudice avrebbe omesso di esaminare le loro difese, in specie quelle relative alla natura non imprenditoriale dell'attività dell'associazione (cui seguirebbe ex se l'inapplicabilità delle disposizioni

del D.Lgs. n. 81 del 2008) e alla sua affiliazione al C., che le assicurerebbe il trattamento fiscale agevolato, quanto ai compensi corrisposti agli associati impegnati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche o ad esse strumentali, previsto dell'art. 67 lett. m) del TUIR.

13. E secondo gli attori, la disposizione de qua, prevedendo la qualificazione come redditi diversi (quindi non da lavoro) di tali compensi, imporrebbe di qualificare i rapporti tra le associazioni sportive dilettantistiche e i lavoratori associati impegnati nelle attività sportive (e in quelle amministrative e gestionali ad esse strumentali, come sarebbe stato nella specie) come necessariamente non subordinati.

14. Con il terzo motivo gli appellanti poi censurano il capo della sentenza relativo alle spese, chiedendone la riforma in esito all'accoglimento dell'opposizione.

15. Infine con il quarto motivo (il numero cinque dell'appello, contenendo il motivo n. 4 la richiesta di riforma del dispositivo, come sopra esposto) le parti private lamentano che il Tribunale abbia immotivatamente precluso lo svolgimento dell'istruttoria richiesta in ricorso.

16. V., in proprio e nella qualità, ha quindi concluso come segue: "accogliere la formale opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, n. 519/2020, del 30/07/2020, prot. (...), notificata il 19/09/2020 e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione n. 519/2020 emessa dall'organo sopra indicato in data 30/07/2020, prot. (...), per tutti i motivi di cui al ricorso in appello nonché le conseguenti sanzioni accessorie. Con dichiarazione di nullità dei relativi verbali di contestazione che hanno originato l'ordinanza. Con ogni conseguente provvedimento, anche risarcitorio, per gli adempimenti che ne sono stati necessitati e del tutto sproporzionati. In ipotesi si chiede che venga confermata il minimo della sanzione, se più favorevole il cumulo con applicazione della sanzione aumentata sino ad un terzo, ovvero le sole sanzioni rimanenti a seguito della dichiarazione di nullità di alcuni verbali, per tutti i motivi sopra indicati. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali ed ogni conseguenza, del doppio grado del G. con condanna alla ripetizione di somme eventualmente versate a seguito dell'esecuzione della sentenza di primo grado; - in ogni caso accertare e dichiarare l'assenza del lavoro subordinato e quindi respingere ovvero rigettare integralmente l'ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato di Lavoro e dichiarare non tenuto l'appellante alle comunicazioni agli organi competenti per tutti i motivi sopra indicati ed accogliere integralmente quanto dichiarato dall'appellante nel proprio atto di ricorso e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza di primo grado; Accertare e dichiarare il rapporto di volontariato posto in essere dalle Sig.re B.G. dal 16/12/2016 al 30/06/2017, per giorni 152 di effettivo lavoro e; Sig.ra B.M.C., con esclusione dell'applicazione della normativa del lavoro subordinato e conseguentemente applicare la normativa prevista in ambito associativo come sopra indicato e conseguentemente dichiarare l'appellante non tenuto alla comunicazione degli organi competenti e in ulteriore conseguenza annullare l'ordinanza ingiunzione

n. 519/2020 emessa dall'organo sopra indicato in data 30/07/2020, prot. (...), per tutti i motivi di cui al ricorso in appello nonché le conseguenti sanzioni accessorie; In ogni caso e comunque con vittoria di spese, accessori e compensi professionali del doppio grado del giudizio con condanna alla ripetizione di somme eventualmente versate a seguito dell'esecuzione della sentenza di primo grado".

17. Anche nella presente fase di giudizio ha resistito l'Ispettorato del lavoro, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

18. Così riassunta la presente vicenda processuale, la Corte ritiene l'appello completamente infondato.

19. E' innanzi tutto infondato il primo motivo, relativo alla dedotta nullità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione. Sul punto rileva la Corte come almeno da Cass. Sez. Un. 1786/2010 (chiamata a pronunciarsi proprio in relazione a un'eccezione di difetto di motivazione) sia consolidata in giurisprudenza l'affermazione secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, "il giudizio è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa. Corollario di tale specificazione, ..., è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole motivazionali né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentoale" (così Cass. Sez. Un. 1786/2010, cit.). Ne deriva, secondo il Giudice di legittimità, che "se l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice siccome si tratta di un giudizio solo su di un rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l'esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell'atto, e risultino da tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei profili che si vogliono assumere a parametro del giudizio sull'atto, e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell'atto". Né una simile soluzione comporta alcuna violazione dei diritti del presunto trasgressore, dato che, anche nel caso di insufficienza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, tutte le sue difese, comprese quelle eventualmente svolte con esito negativo in sede amministrativa, possono essere proposte in giudizio.

20. Secondo la citata giurisprudenza, quindi, "deve affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse

con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto" (così ancora Cass Sez. Un. 1786/2010).

21. Facendo applicazione di tali principi, cui questo collegio convintamente aderisce, deve perciò escludersi già in astratto che un eventuale difetto di motivazione dell'ordinanza opposta ne importi ex se la nullità e quindi l'inesistenza del diritto dell'amministrazione a pretendere la sanzione oggetto dell'ingiunzione.

22. Né in contrario rileva il richiamo, operato dagli appellanti, alla L. n. 241 del 1990, che la giurisprudenza di legittimità, condivisibilmente, ritiene inapplicabile ai procedimenti regolati dalla L. n. 689 del 1981 (in tal senso Cass. 31239/2021 e più di recente Cass. 19527/2023, secondo cui "il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981").

23. E' allora solo per completezza che merita rilevare come la censura attrice neppure sia fondata in fatto, in quanto il provvedimento opposto è motivato a mezzo del richiamo, inequivoco, al verbale di accertamento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio e che è pacifico sia stato previamente notificato sia a V. in proprio sia all'associazione. Il primo motivo è quindi infondato e va respinto.

24. Ma del tutto infondato è anche il secondo motivo, con il quale le parti private assumono la mera apparenza della motivazione del Tribunale, che non avrebbe effettivamente esaminato le difese da loro svolte in relazione alla natura dei rapporti negoziali in essere con le lavoratrici interessate all'accertamento.

25. Ritiene in contrario la Corte che la decisione di primo grado non meriti le critiche che le muovono gli appellanti, che per vero neppure compiutamente si confrontano con gli argomenti del Tribunale.

26. Ad avviso del collegio infatti il carattere subordinato della prestazione delle lavoratrici B. e B. (trovate al lavoro all'atto del primo accesso ispettivo nella sede dell'associazione appellante) risulta inequivocamente già dalle dichiarazioni rese da V. in sede ispettiva, di chiaro contenuto confessorio, e che merita quindi riportare testualmente attesa la loro decisività ai fini di causa.

Così l'appellante agli ispettori (doc. 7 dell'amministrazione): "Sono il presidente della A.A. nazionale dal 2012 nonché titolare firmatario della ditta individuale B.S.V.. I locali di piazza M. 87 sono stati locati alla ditta individuale dal 1.1.2016; presso questa sede operano più soggetti, tra questi la predetta associazione, che ha due locali (ed uso spazi comuni). La A. è un'associazione sportiva dilettantistica, che si occupa di attività ricreativa (codice 632 C.), nonché di rendere ai soci determinati servizi di assistenza (servizi assicurativi, legali, C.). Tra la ditta individuale e l'associazione esiste una convenzione, per la quale la "B.S." offre agli associati prodotti assicurativi a prezzi ridotti. L'associato o il potenziale associato entra presso la sede e viene ricevuto dalle iscritte all'associazione, manifestando le proprie esigenze di prodotti assicurativi, servizi legali o fiscali. Le associate raccolgono i dati e, a seconda dei casi, li trasmettono

alle compagnie assicuratrici alle quali la ditta individuale si è rivolta in funzione della propria attività di brokeraggio oppure, nei casi più articolati, l'associazione trasmette i dati alla B.S. per soddisfare le esigenze assicurative... In merito alla posizione di G.B., iscritta all'associazione come socio "servitore", svolge attività di segreteria (ricevimento persone; gestione appuntamenti per il C.; risposta alle telefonate). Inoltre segue un corso per consulenza assicurativa (necessario per l'abilitazione al registro intermediari assicurativi. Orari di lavoro: 9,00-13,00 e 15,00-19,00, dal lunedì al venerdì. In caso di assenza me lo comunica oralmente. Retribuzione: riceve un rimborso spese forfettario da Euro 600 ad Euro 800, a seconda delle giornate di attività. Credo che abbia iniziato a dicembre 2016 viene pagata con assegno o in contanti e viene rilasciata una ricevuta... In merito alla posizione di C.B., valgono le stesse considerazioni fatte per la B., però ha iniziato nel corso del 2017 (gennaio o febbraio), guadagnando circa le stesse cifre. Anche lei segue il corso dianzi descritto. La sig.ra B. e la sig.ra B. sono le uniche associate che si occupano dei servizi di segreteria, talvolta le aiuto io, oppure mia moglie (altra associata)".

27. Sembra alla Corte che già da tali dichiarazioni emergano con evidenza i connotati della subordinazione: lo stabile inserimento delle lavoratrici nell'organizzazione dell'ente, il rispetto da parte loro di un orario di lavoro, l'obbligo di comunicare le assenze, il pagamento mensile di somme commisurate alla durata della loro prestazione.

28. In specie quanto a tali corrispettivi, su cui si sofferma la difesa degli appellanti, merita rilevare come neppure V., nelle sue dichiarazioni, faccia il minimo riferimento a una qualche concreta spesa che gli importi erogati mensilmente alle lavoratrici avrebbero dovuto compensare. Né certo la natura non corrispettiva, ma meramente risarcitoria di presunti esborsi, delle somme pagate a B. e B. avrebbe potuto essere dimostrata con la prova sul punto richiesta dagli appellanti (il cap. 17 del ricorso di primo grado, del seguente tenore: DCV che le signore B.G. e B.M.C. non percepivano alcuna retribuzione).

Ove infatti il capitolo si riferisca al fatto materiale della percezione di somme da parte delle lavoratrici esso sarebbe inammissibile in quanto in contrasto con le dichiarazioni confessorie rese dal V. in un verbale ispettivo, come tale avente, quanto al contenuto di tali dichiarazioni, fede privilegiata fino a querela di falso. Ove invece gli appellanti intendessero riferirsi alla natura giuridica degli esborsi il capitolo sarebbe comunque inammissibile in quanto integralmente valutativo.

29. Sussistono quindi senz'altro nella specie, quanto alle relazioni negoziali tra l'associazione appellante e le lavoratrici interessate all'accertamento, tutti i connotati della dedotta subordinazione.

30. Né rileva in contrario la natura di associazione sportiva dilettantistica dell'odierna appellante, in disparte ogni considerazione in ordine all'effettiva corrispondenza dell'attività svolta da A. alla sua formale natura, corrispondenza di cui può, con qualche fondamento, dubitarsi, considerato come l'unica attività che risulta in atti

come effettivamente svolta dall'associazione fosse quella di tramite nella cessione di prodotti assicurativi e di servizi di consulenza fiscale e legale, mentre le lavoratrici hanno dichiarato in sede ispettiva di non avere mai avuto notizia di eventi sportivi organizzati dall'associazione e lo stesso V. ha fatto nelle sue dichiarazioni un riferimento del tutto generico ad attività ricreative.

31. Ma anche a prescindere da tali considerazioni, è un fatto, correttamente rilevato dal Tribunale, che la sanzione comminata con il provvedimento opposto (prevista dall'art. 3 D.L. n. 12 del 2002, convertito in L. n. 73 del 2002, come modificato dall'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2015) trovi applicazione in ogni caso di rapporto di lavoro subordinato instaurato senza previa comunicazione da parte di qualsiasi datore di lavoro privato, ad eccezione del datore lavoro domestico (così il testo normativo: "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria..."). Nessuna disposizione eccezionale è quindi riferita alle associazioni sportive dilettantistiche.

32. Né un qualche elemento in contrario si rinviene nella previsione dell'art. 67 lett. m) del TUIR. Sul punto infatti la più recente giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. 11375/2020, afferma che la condizione affinché i redditi indicati all'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR possano essere qualificati come redditi diversi, condizione "espressamente prevista dal primo inciso dell'art. 67, è che essi non siano "conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente", intendendosi per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell'art. 53 del TUIR "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo" diversa dall'attività di impresa".

33. Si tratta ad avviso della Corte di una ricostruzione del tutto condivisibile, in ragione del tenore testuale della disposizione dell'art. 67 primo comma del TUIR, che individua i redditi diversi di cui alle successive lettere della norma, tutti, espressamente in via di eccezione rispetto agli altri redditi indicati nel medesimo primo comma. Così che deve di necessità ritenersi che non possa neppure porsi un problema di qualificazione (tra i redditi diversi) di compensi percepiti nell'ambito di arti e professioni o (ed è quanto qui interessa) di rapporti di lavoro dipendente.

34. La decisione di primo grado va quindi senz'altro confermata nella parte in cui ha ritenuto subordinati i rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento e perciò fondata la violazione contestata. Il secondo motivo di appello deve essere perciò respinto.

35. Pure infondato è il quarto motivo (attinente alla mancata ammissione, da parte del Tribunale, dell'istruttoria testimoniale richiesta). Condivisibilmente infatti il primo giudice ha ritenuto quelle prove superflue: la capitolazione istruttoria delle parti private ha infatti ad oggetto fatti irrilevanti (quelli relativi alla natura di associazione

sportiva dilettantistica dell'appellante e al fatto che le lavoratrici vi fossero associate) o senz'altro inammissibili, in quanto valutativi e contrastanti con le dichiarazioni confessorie di V. (i capitoli relativi alle caratteristiche dei rapporti negoziali in essere con B. e B.).

36. Al rigetto dei motivi di cui si è detto, segue il rigetto anche del terzomotivo, relativo al regime delle spese, che correttamente il Tribunale ha fatto seguire alla soccombenza.

37. L'appello deve essere pertanto integralmente respinto. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

38. Infine, a norma del comma 17 dell'art. 1 L. 29 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la decisione impugnata.

Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado, che liquida in Euro 2.778,40, oltre accessori di legge.

A norma del comma 17 dell'art. 1 L. 29 dicembre 2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2023.